Nel 2008 viene promulgato il D. Lgs. N.81 il cui obiettivo è quello di legiferare sulla tutela dei lavoratori nel luogo di lavoro. L'art. 2 descrive la necessità di una "globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori" al fine di garantire le adeguate misure di sicurezza e prevenzione. Tale valutazione inoltre viene effettuata con l'obiettivo di tutelare la salute del lavoratore e ridurre l'esposizione a rischi che possono causare danni gravi e persistenti nel corso del tempo.

Rischio, pericolo e valutazione dei rischi nel D. Lgs 81/2008

La valutazione dei rischi, definita dall'art. 2 lettera q), è la "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".

Il rischio è la probabilità che un danno si verifichi a causa dell'impiego o dell'esposizione ad un determinato fattore (art. 2 lettera s).

Il pericolo invece è la capacità intrinseca di un fattore di causare danni (art. 2 lettera r).

Artt. 16-18: Obblighi del datore di lavoro e delega delle sue funzioni

L'art. 16 comma 1 riporta i limiti e condizioni per la delega di funzioni da parte del datore di lavoro. Affinchè sia valida è necessario che:

- L'atto di delega abbia una data certa e sia presente un atto scritto di attestazione;
- Il delegato abbia i requisiti previsti dalla natura delle funzioni ad esso delegate;
- Vengano attribuiti al delegato tutti i poteri previsti dalle funzioni delegate;
- Sia presente autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate;
- Sia accettata per iscritto dal delegato.

Non si ha quindi per il datore di lavoro l'esonero da tali funzioni in quanto rimane l'obbligo di vigilanza per il corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Tra i compiti non delegabili vi sono l'elaborazione del DVR (art. 28), la valutazione dei rischi e la designazione dell'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

L'art.18 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente:

- 1. La nomina del medico competente;
- 2. La designazione dei lavoratori incaricati delle misure antincendio;
- 3. L'individuazione del preposto per la vigilanza sulla sicurezza;
- 4. Fornitura di adeguati ed idonei dispositivi di protezione.

Artt. 19-20 e Art. 25: Obblighi del preposto, del lavoratore e del medico competente

Figura molto attiva e di primaria importanza all'interno dell'ambiente lavorativo è il preposto, in quanto ad esso è deputata la funzione di sorveglianza dell'attività lavorativa e del rispetto delle norme di sicurezza. L'art.19, infatti, interviene dettagliando le funzioni specifiche del preposto che sarà inoltre responsabile dell'utilizzo corretto dei DPI da parte dei lavoratori e dovrà intervenire rapidamente e direttamente qualora si ravvisassero comportamenti non sicuri e avendo la facoltà di interrompere l'attività lavorativa in presenza di rischio grave e immediato. Ha inoltre obbligo di promuovere la cultura della sicurezza e partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento.

Il lavoratore ha quindi l'obbligo, così come stabilito dall'art.20, di prendersi cura della propria salute e di quella dei suoi colleghi, di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro fornite dal datore di lavoro, indossare ed impiegare correttamente i DPI forniti e di segnalare carenze o malfunzionamenti degli stessi. A tutela della propria ed altrui salute deve inoltre astenersi dal compiere manovre che non sono di sua competenza e che potrebbero comportare un aggravamento della situazione; è infine fatto obbligo la partecipazione ai programmi di formazione e la sottoposizione ai controlli sanitari previsti dall'art. 41.

L'art. 25 definisce gli obblighi del medico competente, in quanto figura medica specializzata in medicina del lavoro ed incaricato dal datore di lavoro per l'organizzazione della sorveglianza sanitaria (art. 41 comma 1). Il suo ruolo prevede la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, prevenendo le malattie professionali e valutando l'idoneità del singolo lavoratore rispetto alla mansione a lui assegnata. Il medico competente deve inoltre provvedere ad effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso visite mediche preventive e periodiche, collaborare con il datore di lavoro e il RSPP per la valutazione dei rischi aziendali, istituire la cartella medica del lavoratore che sarà poi ad egli fornita al termine del rapporto di lavoro, fornire informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono esposti, comunicare i risultati della sorveglianza sanitaria ed effettuare un sopralluogo degli ambienti di lavoro con periodicità annuale. Se la periodicità dovesse essere diversa da quella annuale, dovrà essere data comunicazione al datore di lavoro ed essere iscritta nel documento di valutazione dei rischi.

Art. 41: Sorveglianza Sanitaria

Definita dall'art.2 comma 1 lettera m), essa è "l'insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro e ai fattori di rischio professionali". Nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) verrà quindi definita la nomina del medico competente e dovranno essere indicati i dati ad esso relativi, quindi dati anagrafici e la posizione che ricopre all'interno dell'azienda. L'art. 41 comma 1 stabilisce che la visita medica verrà effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa e qualora essa sia richiesta dal lavoratore oppure il medico competente la ritenga necessaria in quanto correlata ai rischi lavorativi.

Artt. 75-78: Obblighi sui Dispositivi di Protezione Individuali

L'art.75 sancisce l'obbligo di uso dei DPI quando i rischi non possono essere ridotti da misure di prevenzione o da riorganizzazione del lavoro. L'art. 76 stabilisce che tali dispositivi devono essere conformi al Regolamento UE n.2016/45 e devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; devono poter essere adattati secondo le necessità del lavoratore. Devono inoltre essere compatibili tra loro se si pone la necessità di utilizzo di più DPI in simultanea.

L'art.77 stabilisce gli obblighi relativi alla scelta dei DPI, ovvero che devono essere utilizzati in base all'entità del rischio, frequenza di esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni dei DPI. Il comma 4 stabilisce che il datore debba mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene, informa preliminarmente il lavoratore i rischi dal quale il DPI lo protegge e assicura una formazione adeguata all'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

L'art.78 invece sancisce gli obblighi del lavoratore. In particolare il comma 3 stabilisce che essi devono provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa. Devono inoltre segnalare al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente riscontrato durante l'utilizzo degli stessi.

Art. 17: Elaborazione del Documento di Valutazione Rischi

Previsto dall'art.17 quale obbligo non delegabile del datore di lavoro, la sua elaborazione è prevista dall'art.28. Lo scopo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quello di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori al fine di garantire le adeguate misure di prevenzione e protezione e garantire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel corso del tempo.

Il DVR viene redatto a conclusione della valutazione e devono essere presenti:

- 1. Dati anagrafici dell'azienda;
- 2. Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza durante l'attività lavorativa e i criteri adottati per la valutazione;
- 3. Indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate in seguito alla valutazione prevista dall'art. 17 comma 1 lettera a);
- 4. Descrizione del ciclo lavorativo ed individuazione dei rischi correlati alle attività eseguite;
- 5. Indicazione delle mansioni svolte nei locali aziendali;
- 6. Dati anagrafici e ruolo in azienda relativi al responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), al rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza (RLS) e al medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- 7. Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi per i quali sono richiesti una riconosciuta capacità professionale ed adeguata formazione ed addestramento.
- 8. Stima delle probabilità che il pericolo diventi danno e della gravità che il danno causa al suo verificarsi;
- 9. Individuazione delle procedure per la realizzazione delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 e l'individuazione del personale preposto a tale realizzazione purché previsti delle adeguate competenze e poteri (art.16 comma 1);

L'art. 53 sancisce le modalità di conservazione del DVR, che può avvenire su supporto informatico oltre che cartaceo e deve essere munito di data certa o attestata della sottoscrizione da parte del datore di lavoro, del RSPP e dal medico competente.

Il DVR dovrà essere inoltre sottoposto a revisione qualora si abbia una variazione rispetto alle strumentazioni utilizzate all'interno dell'azienda, in seguito ad ogni incidente grave o in caso di variazione della sede operativa (trasloco o ristrutturazione).

All'interno del documento dovranno essere riportate le misure da adottare nel caso di emergenza medica o incendio e i comportamenti da seguire in tali casi. Saranno inoltre riportate le indicazioni sui presidi di primo soccorso, così come previsto dall'allegato IV del D. Lgs. 81/2008. Dovranno essere indicati le attrezzature e le quantità contenute all'interno dei presidi di primo soccorso.

Verranno inoltre indicate, per ogni ciclo lavorativo, le mansioni ad esso correlate, le attrezzature utilizzate e le sostanze utilizzate e relative misure di sicurezza e protezione adottate. Saranno indicate inoltre le probabilità e la gravità del danno rispetto ai pericoli evidenziati dall'analisi di rischio e le misure adottate in termini di sicurezza e prevenzione.

Art. 29: Modalità di effettuazione della valutazione rischi

L'art. 29 comma 1 prevede che la valutazione dei rischi venga effettuata dal datore di lavoro insieme al medico competente e all'RSPP. Il comma 2 prevede inoltre che venga consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza durante lo svolgimento di tale valutazione.

Stima del rischio ed elaborazione matrice del rischio

La rappresentazione del rischio, per essere il più reale possibile, deve essere effettuata in presenza di dati certi. Tali dati possono essere quindi prelevati da banche dati pubbliche o private e garantire quindi che il processo di rappresentazione e valutazione del rischio abbia valori che siano il più realistici possibile. Il processo può essere sintetizzato in tre fasi: individuazione delle possibili sorgenti di pericolo; accertamento che tali sorgenti comportino un reale rischio e quantificazione e confronto del rischio.

Si usano pertanto matrici del rischio per rappresentare determinate tipologie di rischio. Al suo interno sono misurati i singoli eventi in ordine a due dimensioni: la probabilità che il rischio si verifichi e l'impatto che il verificarsi dell'evento genera. Per il calcolo si utilizzano le seguenti formule:

- Per il valore di probabilità si usa la media aritmetica dei valori individuati da un apposito indice di valutazione di probabilità;
- Per il valore dell'impatto invece la media aritmetica dei valori individuati dall'indice di valutazione dell'impatto.

Il valore risultante è quindi calcolato attraverso il prodotto dei due valori attraverso la formula R=(PxD) dove R è il rischio totale, D è l'impatto che il verificarsi dell'evento genera e P è la probabilità che il rischio si verifichi.

Un esempio di matrice di rischio è la seguente:

- Rischio basso: 1< R< 3

- Rischio medio: 4 < R < 8

- Rischio rilevante: 9< R < 15

- Rischio Critico: 16< R < 25

Basso	1-3
Medio	4-8
Rilevante	9-15
Critico	16-25

4 Molto probabile 4 8	12 16	20
		20
3 Probabile 3	9 12	15
2 Poco Probabile 2 4	6 8	10
1 Improbabile 1 2	3 4	5
Probabilità/Danno 1 Marginale 2 Minore 3 S	oglia 4 Serio	5 Superiore